

COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONSULTA
GIOVANI

**Approvato con deliberazione n. 85/C.C. del 30.11.2016 e modificato con
deliberazione n. 73/C.C. del 25.7.2017**

“Il consiglio comunale può avvalersi di consulte di settore su tematiche specifiche: giovani, cultura, solidarietà sociale, ecologia o altre e anche di consulte di quartiere e/o di frazione, con l'apporto dell'associazionismo, secondo apposito regolamento” ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Comunale e dell'art. 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

1. Al fine di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione all'Amministrazione locale, il Comune di Nerviano istituisce, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto comunale, la seguente CONSULTA GIOVANILE COMUNALE (di seguito Consulta).
- ~~2.~~ La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili.
3. La Consulta è uno strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili;
4. La Consulta, in particolare, attende a quanto segue:
 - a) elabora documenti e proposte da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili dell'Amministrazione;
 - b) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
 - c) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - d) promuove rapporti permanenti con le analoghe Consulte ed i Forum presenti nel territorio metropolitano, regionale e nazionale;
 - e) elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre alle Commissioni consiliari di riferimento;
 - f) collabora con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative di particolare interesse per la popolazione giovanile.
5. Dell'istituzione della Consulta verrà dato ampio risalto, a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, con i più idonei mezzi di comunicazione, onde consentire la più ampia diffusione dell'informazione presso le associazioni e i cittadini, favorendo la richiesta di partecipazione alla Consulta stessa.
6. La medesima pubblicità sarà data alla presentazione delle candidature per la nomina della Consulta.

Art.2

ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

1. Sono organi della Consulta:
 - Il Presidente
 - l'Ufficio di Presidenza
2. La Consulta è composta da residenti di età compresa fra i 18 ed i 30 anni, al momento della presentazione delle candidature, possibilmente nel rispetto della parità di genere e della rappresentatività territoriale del Comune;
3. Le candidature per la nomina a membro della consulta vengono acquisite previo avviso pubblico ed avanzate direttamente dai giovani interessati.
4. I Consiglieri, gli Assessori e i dipendenti del Comune, o esponenti istituzionali di livelli superiori non possono essere membri della Consulta.
5. La Consulta dovrà avere un minimo di 7 componenti di nomina consiliare, che a loro volta avranno facoltà di nominare fino ad un massimo di 8 ulteriori membri, come meglio specificato al comma 13.
6. I membri della consulta sono nominati dal Consiglio Comunale tra le candidature pervenute, con votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
7. La Consulta svolge i seguenti compiti:
 - elegge il Presidente della Consulta e l'Ufficio di Presidenza;
 - formula proposte, pareri ed elabora progetti;
 - promuove rapporti con le consulte giovanili e forum presenti nel territorio metropolitano, regionale e nelle altre regioni.
8. I componenti nominati dal Consiglio comunale decadono dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate o dopo quattro assenze consecutive, anche se giustificate. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti si procederà alla loro sostituzione con la stessa procedura di nomina di cui ai precedenti commi 3 e 4 .
9. L'Ufficio di Presidenza è composto da:
 - il Presidente della Consulta, eletto nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti nominati dal Consiglio comunale.
 - n. 2 membri, anch'essi eletti nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti, uno dei quali svolgerà, su indicazione del Presidente, la funzione di Segretario della Consulta.
10. Compete all'ufficio di Presidenza:
 - svolgere funzioni di raccordo tra la Consulta e le Commissioni consiliari comunali di riferimento

- partecipare, in forma propositiva, all’elaborazione dell’attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre agli organismi della Consulta
11. I componenti dell’Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate o dopo quattro assenze consecutive anche se giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell’Ufficio di Presidenza si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina di cui al precedente comma 9.
12. Compete al Presidente:
- Assumere la rappresentanza formale della Consulta;
 - Predisporre l’ordine del giorno delle sedute della Consulta, sentito l’ufficio di Presidenza
 - Convocare e presiedere la Consulta
 - Convocare e presiedere l’Ufficio di Presidenza.
13. I componenti nominati dal Consiglio comunale avranno compito di nominare sino ad un massimo di 8 giovani, designati e/o eletti, sempre attenendosi al rispetto della pluralità della rappresentanza giovanile di capoluogo e frazioni.

Art. 3

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca ed insedia la prima riunione della Consulta entro un mese dalla nomina dei suoi componenti.
2. La Consulta è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto.
3. La Consulta è convocata almeno 4 volte l'anno, con cadenza trimestrale.
4. La convocazione viene fatta dal Presidente; possono altresì richiedere la convocazione, in via straordinaria, il Sindaco, l’Assessore alle Politiche giovanili e almeno un terzo dei membri della Consulta stessa.
5. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri comunali, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario comunale o i responsabili di area del Comune.
6. I Consiglieri comunali, gli Assessori, il Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto.
7. Le sedute della Consulta sono pubbliche. E’ facoltà del Presidente dare la parola ai cittadini presenti.

8. La convocazione della Consulta avviene mediante avviso scritto (lettera, fax, e-mail) almeno 5 giorni lavorativi prima della data della riunione stessa.
9. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dal presente regolamento relativamente ad alcune deliberazioni.
10. Delle sedute della Consulta viene redatto un verbale a cura del Segretario dell'ufficio di Presidenza, il quale, inoltre, cura la predisposizione e il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta.
11. Tutti i verbali regolarmente sottoscritti verranno depositati presso l'Ufficio Segreteria.
12. Ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, la Consulta dovrà inviare annualmente alla Commissione consiliare di riferimento una relazione annuale sull'attività svolta.
13. La Consulta può avvalersi, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i compiti ad essa assegnati col presente Regolamento, della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art. 4

SEDE DELLA CONSULTA

1. Gli organi della Consulta si riuniscono in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati.

Art. 5

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento della Consulta giovanile può essere modificato dal Consiglio comunale con propria Deliberazione.
2. La Consulta può proporre al Consiglio comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti della Consulta medesima.

Art. 6

GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono svolte a titolo gratuito.

Art. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione da parte del Consiglio comunale.

INDICE

| | | |
|--------|---|------|
| Art. 1 | Istituzione della Consulta Giovanile Comunale | p. 2 |
| Art. 2 | Organi della Consulta Giovanile | p. 3 |
| Art. 3 | Funzionamento degli organi | p. 4 |
| Art. 4 | Sede della Consulta | p. 5 |
| Art. 5 | Modificazioni al Regolamento | p. 5 |
| Art. 6 | Gratuità delle cariche | p. 6 |
| Art. 7 | Disposizioni finali | p. 6 |